

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

Sommario

I Comunicazioni

Parlamento europeo

Interrogazioni scritte con risposta:

n. 679/83 di Lord O'Hagan alla Commissione	
Oggetto: Catalogo delle sementi	1
n. 697/83 dell'on. Pol Marck alla Commissione	
Oggetto: Eccedenze di cereali	1
n. 700/83 dell'on. Henriette Poirier alla Commissione	
Oggetto: Utilizzazione in agricoltura degli ULM (velivoli a motore superleggeri)	2
n. 775/83 dell'on. Andrew Pearce alla Commissione	
Oggetto: Accordi commerciali con Malta	2
n. 822/83 dell'on. Yvette Füllet alla Commissione	
Oggetto: Lavori di irrigazione negli Stati membri	3
n. 882/83 dell'on. Beate Weber alla Commissione	
Oggetto: Plutonio generato nel reattore	5
n. 902/83 dell'on. Vera Squarcialupi alla Commissione	
Oggetto: Pericolosità delle lampade abbronzanti	5
n. 956/83 dell'on. Andrew Pearce alla Commissione	
Oggetto: Aiuto alimentare a Gibuti	6
n. 966/83 dell'on. Sir Fred Warner alla Commissione	
Oggetto: Zucchero granulato	6
n. 977/83 dell'on. Pierre Bernard Cousté al Consiglio	
Oggetto: Rafforzamento della politica commerciale comune	7
n. 985/83 dell'on. Dieter Rogalla alla Commissione	
Oggetto: Unione doganale nella CE	7
n. 992/83 dell'on. Marlene Lenz alla Commissione	
Oggetto: Riunioni del Comitato consultivo per la parità di prospettive tra uomini e donne presso la Commissione CE	8

Sommario *(segue)*

n. 997/83 dell'on. Dieter Rogalla alla Commissione	
Oggetto: Altezza dei paraurti	8
n. 1001/83 dell'on. Brian Hord alla Commissione	
Oggetto: Incidenza finanziaria sul bilancio della Comunità europea delle proposte di regolamento relative all'alcole etilico	9
n. 1007/83 degli on. Marco Pannella e Emma Bonino alla Commissione	
Oggetto: Lotta contro la fame nel mondo	9
n. 1011/83 dell'on. Willy Vernimmen al Consiglio	
Oggetto: Misure protezionistiche degli Stati Uniti nel settore siderurgico	10
n. 1020/83 di Sir Jack Stewart-Clark al Consiglio	
Oggetto: Servizi di traduzione della Comunità europea	10
n. 1032/83 dell'on. Dieter Rogalla alla Commissione	
Oggetto: Problema della lingua come ostacoli agli scambi	11
n. 1033/83 dell'on. James Provan alla Commissione	
Oggetto: Produzione suinicola	11
n. 1034/83 dell'on. James Provan alla Commissione	
Oggetto: Premio variabile alla macellazione	12
n. 1035/83 dell'on. Jens-Peter Bonde alla Commissione	
Oggetto: Sovvenzioni previste all'articolo 634	12
n. 1037/83 dell'on. Ernst Müller-Hermann alla Commissione	
Oggetto: Impianto per il trasbordo e lo scarico di banane a Eemshaven	13
n. 1038/83 di Sir Jack Stewart-Clark alla Commissione	
Oggetto: Insegnanti di lingue straniere in Grecia	13
n. 1044/83 dell'on. Richie Ryan alla Commissione	
Oggetto: Struttura delle imposte sulle sigarette	13
n. 1054/83 dell'on. Brendan Halligan alla Commissione	
Oggetto: Contributi a favore di centri urbani nel quadro del FESR e del FES	14
n. 1064/83 dell'on. Pol Marck alla Commissione	
Oggetto: Modalità di ripartizione degli aiuti ai piccoli produttori di latte	14
n. 1068/83 dell'on. Ian Dalziel alla Commissione	
Oggetto: Diritti dell'uomo in Siria	15
n. 1071/83 dell'on. Pierre-Benjamin Pranchère alla Commissione	
Oggetto: Proteine ricavate dal tabacco	15
n. 1073/83 dell'on. Doeke Eisma alla Commissione	
Oggetto: Spese riguardanti le azioni comunitarie per la protezione dell'ambiente (CAM)	16
n. 1081/83 dell'on. Dominique Bucchini alla Commissione	
Oggetto: Incentivi alle colture di avocados nella CEE	16
n. 1084/83 dell'on. Isidor Früh al Consiglio	
Oggetto: Libertà di stabilimento per i cittadini CE all'interno della Comunità	16

(segue in 3ª pagina di copertina)

Sommario (*segue*)

n. 1087/83 dell'on. Mario Sassano alla Commissione	
Oggetto: Progetto di una proposta di direttiva del Consiglio relativa ad una formazione complementare in medicina generale	17
n. 1104/83 dell'on. Horst Seefeld alla Commissione	
Oggetto: Formazione di capitani a bordo di navi battenti bandiera di comodo	17
n. 1112/83 dell'on. Victor Abens alla Commissione	
Oggetto: Libertà di stabilimento dei medici	18
n. 1122/83 dell'on. Winifred Ewing alla Commissione	
Oggetto: Seconda relazione periodica sulle regioni	18
n. 1123/83 dell'on. Winifred Ewing alla Commissione	
Oggetto: La Spagna e lo sviluppo della pesca nei paesi ACP	19
n. 1127/83 dell'on. Winifred Ewing alla Commissione	
Oggetto: Aliquota della Scozia della spesa destinata alla ricerca	19
n. 1140/83 dell'on. Pierre-Bernard Cousté al Consiglio	
Oggetto: Adattamento dell'accordo sugli orientamenti per i crediti all'esportazione	19
n. 1142/83 dell'on. Roland Boyes al Consiglio	
Oggetto: Pensioni corrisposte alle vedove di pensionati di guerra	20
n. 1159/83 dell'on. Robert Moreland al Consiglio	
Oggetto: Strutture tariffarie per il gas e l'elettricità	20
n. 1180/83 dell'on. Vassilios Ephremidis ai ministri degli affari esteri dei dieci Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica	
Oggetto: Conflitto armato nel Ciad	20
n. 1199/83 dell'on. Alasdair Hutton alla Commissione	
Oggetto: Gruppo di lavoro «pesca»	20
n. 1211/83 dell'on. Jaak Vandemeulebroucke alla Commissione	
Oggetto: Ricerca scientifica compiuta dalle università belghe	21
n. 1217/83 dell'on. Yvonne Theobald-Paoli ai ministri degli affari esteri dei dieci Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica	
Oggetto: Inchiesta europea sull'assassinio di prigionieri nel Sudafrica	21
n. 1329/83 dell'on. Anne-Marie Lizin alla Commissione	
Oggetto: Armonizzazione in materia di accesso alla professione: infermieri francesi in possesso di diploma di Stato che esercitano la propria attività in Belgio	21

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 679/83

di Lord O'Hagan (ED - GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(4 luglio 1983)

Oggetto: Catalogo delle sementi

Sa la Commissione che sono state formulate numerose lagnanze in quanto certe specie locali, specializzate, rare o non usuali sono state trascurate o deliberatamente danneggiate dalla legislazione CEE che ha portato alla redazione di un catalogo delle sementi.

1. Quali iniziative sta adottando la Commissione per sopprimere o modificare tale legislazione?
2. Si rende conto la Commissione del fatto che legislazioni di questo tipo sono fonte di una non necessaria opposizione alla CEE da parte delle popolazioni degli Stati membri?

Risposta data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione

(17 novembre 1983)

I cataloghi comuni delle varietà delle specie di piante agricole e di ortaggi sono intesi a garantire la libera commercializzazione nella Comunità delle sementi delle varietà elencate nei cataloghi nazionali e non hanno quindi alcun effetto restrittivo.

Tuttavia, i singoli Stati membri includono nei loro cataloghi nazionali soltanto varietà che rispondano a determinati requisiti. Tra l'altro, le varietà devono essere distinte da ogni altra varietà ed avere caratteristiche stabili e sufficientemente uniformi. Tali criteri sono stati stabiliti nell'interesse dell'utilizzatore, per garantire che egli riceva materiale le cui caratteristiche corrispondano al nome e alla descrizione della varietà desiderata, e per consentire inoltre il mantenimento delle condizioni neces-

sarie ai fini di un continuo progresso nel campo della selezione.

La Commissione riconosce che alcune vecchie varietà non trovano più uno sbocco sul mercato, a motivo soprattutto della concorrenza di nuove varietà. Non esistono tuttavia norme comunitarie discriminatorie nei confronti delle varietà locali, specializzate, rare o non usuali. Al contrario, l'importanza delle varietà di tipo «locale» è stata riconosciuta nel quadro dei programmi comunitari in materia di sementi.

1. La Commissione non intende abolire la legislazione in vigore, ma continuerà a modificarla alla luce dei più recenti sviluppi tecnici, per garantire ai consumatori comunitari la più ampia possibile disponibilità di sementi di qualità.
2. Alla Commissione non risulta che esistano validi motivi perché i cataloghi comuni provochino opposizione nella CEE. La Commissione ha in numerose occasioni spiegato lo scopo e le modalità di applicazione della normativa in materia, ma forse l'argomento non è stato pubblicizzato in misura sufficiente ad evitare i malintesi, cui l'onorevole parlamentare si riferisce, che si sono venuti a creare in ambienti non informati.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 697/83

dell'on. Pol Marck (PPE - S)

alla Commissione delle Comunità europee

(14 luglio 1983)

Oggetto: Eccedenze di cereali

Per eliminare le eccedenze di cereali il Consiglio, su proposta della Commissione, ha previsto l'aggiunta dei cereali destinati all'intervento agli alimenti per animali.

Può la Commissione precisare come sarà effettuata tale operazione? Secondo quali modalità?

**Risposta data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione**

(8 novembre 1983)

In occasione della decisione del Consiglio sui prezzi agricoli 1983/1984, la Commissione ha espresso l'intenzione di mettere a disposizione del settore animale 2-3 milioni di t di cereali detenuti dagli organismi d'intervento.

I servizi della Commissione hanno ripetutamente dibattuto con gli esperti nazionali e gli ambienti professionali gli aspetti tecnici ed economici del progetto.

Considerata la situazione attuale del mercato, la Commissione ritiene che, per il momento, l'attuazione del progetto stesso non sia necessaria.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 700/83

**dell'on. Henriette Poirier (COM - F)
alla Commissione delle Comunità europee**

(14 luglio 1983)

Oggetto: Utilizzazione in agricoltura degli ULM (velivoli a motore superleggeri)

Il salone del Bourget 1983 ha messo in evidenza lo sviluppo assunto dai velivoli monoposto denominati ULM (velivoli a motore ultraleggeri).

1. Ritiene la Commissione che tali apparecchi possano essere utilizzati in agricoltura? Potrebbe essa fornire all'interrogante informazioni sulle esperienze già effettuate in tale settore e sui risultati ottenuti?
2. Non ritiene opportuno la Commissione incoraggiare l'utilizzazione di tali apparecchi in agricoltura, se le esperienze si riveleranno positive?

**Risposta data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione**

(21 novembre 1983)

1. La Commissione non possiede informazioni né sulle possibilità d'impiego di tali velivoli a scopi agricoli, né sui risultati eventualmente ottenuti con la loro utilizzazione.

2. In mancanza di tali informazioni, la Commissione non è in grado di pronunciarsi sull'opportunità o meno d'incoraggiare l'uso di questi apparecchi in agricoltura.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 775/83

**dell'on. Andrew Pearce (ED - GB)
alla Commissione delle Comunità europee**

(16 luglio 1983)

Oggetto: Accordi commerciali con Malta

La Commissione può far sapere se ritiene che l'accordo commerciale fra la Grecia e Malta, firmato il 14 aprile 1976, sia totalmente compatibile con gli accordi commerciali generali della Comunità con Malta, e specificare se prevede che tale accordo continuerà a rimanere in vigore per più di cinque anni da oggi?

**Risposta data dal sig. Haferkamp
in nome della Commissione**

(17 novembre 1983)

Essendo stato concluso prima dell'adesione della Grecia alle Comunità europee, l'accordo commerciale del 1976 tra Malta e Grecia, è soggetto all'articolo 234 del trattato CEE, come viene esplicitamente stabilito nell'articolo 5 dell'atto di adesione del 1979.

In conformità dell'accordo del 1976, le due parti accettano di applicare reciprocamente il trattamento della nazione più favorita nel settore doganale.

Dopo l'adesione della Grecia, non essendo stato ancora concluso un protocollo all'accordo di associazione CEE-Malta in considerazione dell'adesione stessa, i regimi da applicare nei confronti delle importazioni in Grecia provenienti da Malta sono definiti in conformità del regolamento (CEE) n. 3555/80 del Consiglio del 16 dicembre 1980 ⁽¹⁾.

Nell'articolo 1 del regolamento si stabilisce tra l'altro che le importazioni in Grecia provenienti da Malta sono soggette al regime tariffario applicato nei confronti dei paesi terzi che beneficiano del trattamento della nazione più favorita.

Di conseguenza l'accordo del 1976 non appare attualmente incompatibile con la legislazione comunitaria.

⁽¹⁾ GU n. L 382 del 31. 12. 1980.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 822/83**dell'on. Yvette Füllet (S - F)****alla Commissione delle Comunità europee***(25 luglio 1983)***Oggetto:** Lavori di irrigazione negli Stati membri

Può la Commissione precisare:

1. quali sono le opere irrigue finanziate dalla Comunità;
2. la percentuale per ogni Stato dell'aiuto comunitario riguardante tali opere;
3. la ripartizione dei finanziamenti comunitari relativi a lavori di irrigazione nelle regioni periferiche della Comunità?

**Risposta data dal sig. Giolitti
in nome della Commissione***(8 novembre 1983)*

1. Le opere di irrigazione comportano grosso modo due categorie di progetti: a monte, i bacini di raccolta e le centrali di pompaggio; a valle, le reti di irrigazione in senso stretto che servono direttamente al fabbisogno dell'agricoltura. La Comunità può finanziare entrambi i tipi di lavori, ma grazie a strumenti finanziari diversi:

- il FESR interviene essenzialmente a favore delle opere localizzate a monte dell'irrigazione: raccolta delle acque, lavori di pompaggio, serbatoi, canalizzazioni e condutture, bonifica dei terreni e miglioramento delle vie d'acqua non navigabili. Questi investimenti rappresentano in gran parte lavori che creano le condizioni per l'irrigazione, ma contribuiscono pure a migliorare la derivazione d'acqua potabile o ad uso industriale;
- il FEOG, sezione orientamento, invece, interviene soprattutto in favore delle reti di irrigazione a partire dai bacini di raccolta e dai canali principali già esistenti; vedi ad esempio i progetti aventi diritto ad un aiuto a norma del regolamento (CEE) n. 1362/78 in favore del Mezzogiorno e a norma della direttiva 79/173/CEE in favore della Corsica; nel caso della Grecia, il regolamento (CEE) n. 1975/82 limita il diritto all'aiuto agli investimenti destinati alle piccole reti di irrigazione collettive che non oltrepassi 400 ettari, salvo casi eccezionali;
- infine la BEI può finanziare tutte le categorie di opere di irrigazione.

2. Le condizioni di finanziamento comunitario sono definite nel modo seguente:

- a) per il FESR, il regolamento (CEE) n. 724/75 ⁽¹⁾ che istituisce il Fondo europeo di sviluppo regionale prevede, per gli investimenti in infrastrutture, una partecipazione del 30 % della spesa effettuata dalle

autorità pubbliche (dal 10 al 30 % quando l'investimento è superiore a 10 milioni di ECU). Queste aliquote possono raggiungere il 40 % nel caso di progetti che presentino un interesse particolare per lo sviluppo della regione interessata.

- b) il FEOG, sezione orientamento, interviene in favore dei progetti di irrigazione a norma dei regolamenti o delle direttive seguenti:

- regolamento (CEE) n. 1362/78, relativo al programma d'accelerazione e d'orientamento delle operazioni collettive di irrigazione nel Mezzogiorno ⁽²⁾,
- regolamento (CEE) n. 1975/82 relativo all'incentivazione dello sviluppo agricolo in alcune regioni della Grecia,
- direttiva 79/173/CEE relativa al programma d'accelerazione e d'orientamento delle operazioni collettive di irrigazione in Corsica ⁽⁴⁾,
- regolamento (CEE) n. 1940/81 relativo a un programma di sviluppo integrato per il dipartimento della Lozère ⁽⁵⁾,
- regolamento (CEE) n. 1204/82 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2511/69 che prevede misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi comunitari ⁽⁶⁾,
- direttiva 81/527/CEE relativa allo sviluppo dell'agricoltura nei dipartimenti francesi d'oltremare ⁽⁷⁾,
- direttiva 78/627/CEE relativa al programma d'accelerazione della ristrutturazione e di riconversione della viticoltura in alcune regioni mediterranee della Francia ⁽⁸⁾,
- direttiva 72/159/CEE relativa all'ammodernamento delle aziende agricole ⁽⁹⁾.

L'aiuto corrisposto dal FEOG sezione orientamento varia, a seconda dei casi, dal 25 al 50 % dei costi di realizzazione dei lavori pubblici oppure della spesa pubblica a carico degli Stati membri.

- c) Per quanto riguarda i prestiti della BEI, in linea di principio sono limitati al 50 % del costo degli investimenti.

3. Da quando è stato costituito, il FEOG ha finanziato opere di irrigazione per un importo di investimenti di 1 741 milioni di ECU. L'aiuto concesso ammonta a 442 milioni di ECU. Tutti questi progetti sono localizzati in Italia.

Per quanto riguarda gli aiuti concessi dal FEOG sezione orientamento, è possibile fornire le informazioni seguenti: a norma del regolamento (CEE) n. 1362/78, l'Italia ha beneficiato di aiuti pari a un importo di 150,7 milioni di ECU in favore di operazioni collettive di irrigazione nel Mezzogiorno, che hanno richiesto un investimento globale di 411,7 milioni di ECU; nell'ambito della direttiva 79/173/CEE, il FEOG sezione orientamento ha versato alla Francia un importo di 0,58 milioni di ECU per operazioni collettive di irrigazioni in Corsica, relative a

una superficie irrigata lievemente superiore a 1 600 ettari.

Alla fine del 1982, la Banca europea per gli investimenti aveva accordato prestiti per un importo totale di 818,9 milioni di ECU per progetti di costruzione, ampliamento e ammodernamento dei sistemi di irrigazione, tutti localizzati in regioni periferiche della Comunità, in Italia (602,51 milioni), in Grecia (143,99 milioni) e in Francia (72,4 milioni). Questi prestiti hanno coperto circa il 39 % del costo preventivato per i lavori (43,6 % in Italia, 35,5 % in Grecia e 23,4 % in Francia). L'aiuto della BEI per il finanziamento di queste opere era

motivato essenzialmente dalla loro importanza per lo sviluppo regionale.

Di seguito figura un elenco dei prestiti concessi dalla BEI (indicazioni più dettagliate saranno pubblicate nelle relazioni annuali della Banca):

(¹) GU n. L 93 del 21. 3. 1975, pag. 1.

(²) GU n. L 166 del 23. 6. 1978.

(³) GU n. L 214 del 22. 7. 1982.

(⁴) GU n. L 38 del 14. 7. 1979.

(⁵) GU n. L 197 del 20. 7. 1981.

(⁶) GU n. L 318 del 18. 12. 1969.

(⁷) GU n. L 197 del 20. 7. 1981.

(⁸) GU n. L 206 del 29. 7. 1978.

(⁹) GU n. L 96 del 23. 4. 1972.

(milioni di ECU)

	Regione in cui è situato il progetto	Importo del progetto
<i>Italia</i>		
1966	Basilicata/Puglia	24,00
	Sicilia	24,00
1976	Basilicata	30,08
1977	Calabria	34,16
1978	Sardegna	48,93
	Sardegna	12,00
	Calabria	13,85
1979	Puglia	57,21 (¹)
	Molise	22,00 (¹)
	Puglia	70,46 (¹)
1980	Puglia	70,87 (¹)
	Puglia	33,16 (¹)
	Sardegna	25,01 (¹)
	Sardegna	19,01 (¹)
	Sardegna	18,24 (¹)
	Sardegna	4,14 (¹)
	Abruzzo	16,58 (¹)
1981	Sardegna	8,83 (¹)
	Sardegna	7,96 (¹)
	Sardegna	9,55 (¹)
	Sicilia	15,79 (¹)
	Puglia	11,93 (¹)
	Lazio	9,55 (¹)
1982	Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna (un prestito che interessa vari miglioramenti)	15,20 (¹)
<i>Grecia</i>		
1965	Macedonia centrale	10,30 (²)
1966	Tessalia	5,00 (²)
1967	Peloponneso	15,00 (²)
1975	Macedonia orientale	26,01 (²)
1979	Creta	25,00 (²)
	Tracia	20,00 (²)
1980	Tracia	27,50 (²)
1981	Macedonia orientale	7,51
	Macedonia orientale	2,12
	Epiro	3,10
	Epiro	2,45

(¹) Si tratta di prestiti accordati con bonifico d'interesse del 3 % sul bilancio comunitario in seguito agli accordi conclusi quando l'Italia ha aderito al sistema monetario europeo.

(²) Si tratta di progetti finanziati prima dell'adesione della Grecia alle Comunità nell'ambito dei protocolli finanziari allegati all'accordo di associazione CEE - Grecia.

(milioni di ECU)		
	Regione in cui è situato il progetto	Importo del progetto
<i>Francia</i>		
1961	Languedoc-Rousillon	9,49
1964	Provenza-Alpi-Costa Azzurra	13,06
1967	Midi-Pirenei	4,76
1969	Provenza-Alpi-Costa Azzurra	17,52
1971	Isola della Riunione	0,67
1977	Provenza-Alpi-Costa Azzurra	26,90

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 882/83
dell'on. Beate Weber (S-D)
alla Commissione delle Comunità europee
(1° settembre 1983)

Oggetto: Plutonio generato nel reattore

1. Esclude la Commissione che il plutonio generato dal nocciolo ritrattato del reattore autofertilizzante Superphenix sia destinato in Francia a scopi militari?
2. I paesi che partecipano al programma Superphénix (Francia, Italia, Repubblica federale di Germania, Paesi Bassi, Belgio e Gran Bretagna) hanno dichiarato nei confronti dell'Euratom quale impiego intendono dare al materiale nucleare impiegato e rigenerato?
3. Come giudica la Commissione un'eventuale utilizzazione per scopi militari del plutonio generato nel reattore tenuto conto del fatto che il trattato Euratom si prefigge espressamente di promuovere l'utilizzazione pacifica dell'energia nucleare?

Risposta data dal sig. Davignon
in nome della Commissione
(4 novembre 1983)

Il reattore veloce Superphénix è sottoposto interamente al controllo di sicurezza dell'Euratom. La Commissione ricorda che la finalità di tale controllo è essenzialmente di:

- accertare che i minerali, materie grezze e materie fissili speciali — e quindi anche il plutonio — non siano distolti dagli usi ai quali i loro utilizzatori hanno dichiarato di destinarli;
- accertare che siano osservate le disposizioni relative all'approvvigionamento e qualsiasi impegno particolare relativo al controllo assunto dalla Comunità in virtù di un accordo concluso con uno Stato terzo o con un'organizzazione internazionale.

Per consentire alla Commissione di adempiere il suo compito, gli operatori le trasmettono delle dichiarazioni riguardanti le caratteristiche fondamentali degli impianti

e i movimenti delle materie nucleari compreso il loro uso.

Per quanto riguarda Superphénix, che diventerà operativo soltanto nel corso del 1984, i promotori (Electricité de France, Ente nazionale per l'energia elettrica, e Schnell Brüter Kernkraftswerk) si sono costituiti nella società NERSA (Central nucléaire européenne rapide société anonyme) che è l'unico interlocutore del controllo di sicurezza dell'Euratom relativamente alla sua utilizzazione.

La NERSA ha dichiarato alla Commissione che Superphénix è destinato alla produzione di energia elettrica. La Commissione non dubita che, al momento opportuno, la NERSA dichiarerà gli altri usi delle materie irraggiate in Superphénix.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 902/83
dell'on. Vera Squarcialupi (COM-I)
alla Commissione delle Comunità europee
(1° settembre 1983)

Oggetto: Pericolosità delle lampade abbronzanti

Su due autorevoli riviste scientifiche britanniche — «The Lancet» e il «British Medical Journal» sono apparsi i primi risultati delle ricerche condotte simultaneamente da due gruppi di scienziati che confermano l'esistenza di una correlazione fra esposizione ai raggi ultravioletti artificiali e aumento di melanomi maligni. I risultati rivelano che i tumori possono essere innescati anche in parti del corpo non direttamente esposte alla luce dei raggi ultravioletti artificiali. Inoltre nei soggetti esposti all'esperimento è stato osservato un abbassamento delle difese dell'organismo contro i tumori che si è protratto per due settimane dopo l'ultima esposizione ai raggi. Del resto anche negli Stati Uniti la Food and Drug Administration ha imposto

che su tali apparecchi comparisse la scritta: «L'uso può essere dannoso alla salute».

Nel frattempo in Francia si è costituita una commissione del ministero della sanità che dovrà stabilire una vera e propria regolamentazione sui tempi di applicazione degli ultravioletti e sulle pause che devono intercorrere fra una esposizione e l'altra.

Non pensa la Commissione che sia necessario intervenire con una normativa sull'uso di queste apparecchiature e sull'obbligatorietà delle avvertenze da fornire al consumatore?

**Risposta data dal sig. Richard
in nome della Commissione**

(8 novembre 1983)

La Commissione non ignora i rischi che potrebbero essere indotti dall'esposizione del corpo umano alle radiazioni ultraviolette. Queste ultime si configurano come radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti e hanno richiamato l'attenzione della Commissione. In proposito, una proposta di direttiva per la protezione della popolazione contro i pericoli derivanti dalle microonde è attualmente all'esame del Consiglio ⁽¹⁾ dopo aver raccolto i pareri del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale. È stato inoltre elaborato un programma di ricerca che sarà sottoposto per approvazione al Consiglio nel 1984. A livello normativo, rientra nei propositi della Commissione definire nei prossimi anni gli orientamenti di base intesi a proteggere la popolazione dai pericoli derivanti da esposizioni inutili o abusive ad altri tipi di radiazioni non ionizzanti, in particolare alle radiazioni ultraviolette.

Per quanto concerne la relazione epidemiologica citata dal lancet e dal British Medical Journal, è gioco-forza constatare che per il momento si tratta di supposizioni e che la relazione causa-effetto resta da provare.

⁽¹⁾ GU n. C 249 del 26. 9. 1980, pag. 6.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 956/83

dell'on. Andrew Pearce (ED - GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(1° settembre 1983)

Oggetto: Aiuto alimentare a Gibuti

In seguito alla scoperta che la farina fornita a Gibuti nell'ambito del regime di aiuto alimentare della Comunità - farina proveniente da scorte di intervento greche - non corrisponde alla normativa comunitaria in materia, può la Commissione svolgere un'indagine sul tipo di

farina e/o frumento acquistato all'intervento in Grecia e far sapere al Parlamento europeo se esso è conforme alla normativa comunitaria?

**Risposta data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione**

(7 novembre 1983)

Nel caso citato dall'onorevole parlamentare, la farina di frumento in questione non proviene dalle scorte d'intervento greche ma dal mercato libero della Comunità, in seguito alla gara del 15 febbraio 1983 effettuata in Belgio a norma del regolamento (CEE) n. 280/83 ⁽¹⁾, nella quale è risultata aggiudicataria una ditta greca. La farina di frumento imbarcata in Grecia e fornita a Gibuti corrisponde ai criteri di qualità fissati da tale regolamento.

Data la sua complessità, la prova di panificabilità della farina non è stata sinora resa obbligatoria per gli aiuti alimentari forniti sotto forma di tale prodotto, e nessuna delle numerose partite di farina di frumento spedite nell'ambito dell'assistenza alimentare ha sinora dato luogo a reclami circa la qualità panificabile della merce.

La farina di frumento fornita a Gibuti è idonea al consumo umano e adatta alla fabbricazione di gallette o biscotti, ma non si presta alla fabbricazione del cosiddetto «pane francese».

⁽¹⁾ GU n. L 32 del 2. 2. 1983, pag. 18.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 966/83

dell'on. Sir Fred Warner (ED - GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(1° settembre 1983)

Oggetto: Zucchero granulato

È al corrente la Commissione che in Europa lo zucchero granulato è prodotto da una sola raffineria operante in Belgio, la quale recentemente non è stata in grado di soddisfare le ordinazioni, causando difficoltà ai panettieri che utilizzano questo prodotto, fra l'altro, per decorare un particolare tipo di brioche? Tenuto conto che uno degli obiettivi del trattato di Roma è di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, può far sapere la Commissione quali iniziative intende prendere per incoraggiare la produzione di zucchero granulato nella Comunità?

**Risposta data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione**

(7 novembre 1983)

Lo zucchero granulato cui si riferisce l'onorevole parlamentare è destinato quasi esclusivamente a conferire una certa apparenza ad alcuni prodotti della pasticceria

industriale. La sua produzione è ormai abbandonata da molti anni nel Regno Unito e sussiste solo in Belgio. La domanda di tale prodotto è estremamente esigua e, per il Regno Unito, non dovrebbe superare annualmente le 400 t. Inoltre, la fabbricazione di questo tipo di zucchero è intralciata da gravi difficoltà tecniche ed è assai costosa.

La Commissione ritiene pertanto che una produzione così specializzata e marginale non giustifichi nuovi interventi comunitari, oltre a quelli risultanti dal regime attualmente in vigore nel settore dello zucchero.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 977/83

dell'on. Pierre Bernard Cousté (DEP - F)

al Consiglio delle Comunità europee

(1° settembre 1983)

Oggetto: Rafforzamento della politica commerciale comune

Ho notato con interesse che il Consiglio ha esaminato la proposta di regolamento relativo al rafforzamento della politica commerciale comune, specialmente in materia di difesa contro le pratiche commerciali illecite.

Chiedo di conseguenza quando il Consiglio adotterà una posizione definitiva, e quale sarà il suo contenuto.

Risposta

(30 novembre 1983)

Il progetto di regolamento relativo al rafforzamento della politica commerciale comune è all'esame del Consiglio che delibera in proposito nell'ambito della preparazione del Consiglio europeo di Atene del 4, 5 e 6 dicembre prossimi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 985/83

dell'on. Dieter Rogalla (S - D)

alla Commissione delle Comunità europee

(1° settembre 1983)

Oggetto: Unione doganale nella CE

1. È noto alla Commissione il parere della Corte permanente internazionale di giustizia dell'Aia contenente la definizione classica di unione doganale, del seguente tenore:

«Uniformità delle leggi doganali e della tariffa doganale; unità delle frontiere doganali e del territorio

doganale nei confronti di Stati terzi; libertà di circolazione delle merci tra gli Stati firmatari del trattato; ripartizione delle entrate provenienti dai dazi doganali esterni secondo una determinata chiave» (citazione secondo Christiansen, fascicolo 26 della serie di documenti del ministero federale delle finanze «Dall'Unione doganale tedesca all'Unione doganale europea»?)

2. Quali elementi di detta definizione risultano già realizzati nell'unione doganale conformemente al trattato CEE, in base a quali fondamenti giuridici, e quali altri elementi vanno ancora realizzati, secondo quale piano a tappe ed entro quali scadenze?

3. Eventuali piani a tappe sono stati approvati da tutti gli Stati membri, e quali iniziative prendono il presidente della Commissione ed il suo membro particolarmente competente in materia al fine di ottenere questo appoggio, nel corso di colloqui personali condotti con i rispettivi capi di governo e ministri competenti interessati?

**Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione**

(14 novembre 1983)

1. La Commissione è perfettamente al corrente del parere della Corte permanente internazionale di giustizia del 1931, cui si ispira la definizione di unione doganale di cui all'articolo XXIV del GATT.

2. Fondata sugli articoli 28 e 113 del trattato CEE ⁽¹⁾, la tariffa doganale comune è ormai operante fin dal 1° luglio 1968. La ripartizione delle entrate provenienti dai dazi doganali e dai prelievi agricoli è stata realizzata mediante la decisione del 21 aprile 1970, relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con le risorse proprie della Comunità ⁽²⁾. Tale decisione si fonda sull'articolo 201 del trattato CEE e sull'articolo 173 del trattato CEEA. L'istituzione di una legislazione doganale comune o armonizzata, molto più difficile da realizzare per via delle relazioni del diritto doganale con gli altri rami del diritto nazionale, sta per essere completata. Dal canto suo, la Commissione ha trasmesso al Consiglio praticamente tutte le proposte da essa avanzate, basate sull'articolo 100 o sull'articolo 235 del trattato CEE.

La Commissione si rammarica tuttavia che l'esame e l'approvazione delle proposte presentate comportino ritardi tanto notevoli.

Per quanto concerne la libera circolazione delle merci, occorre rammentare che fin dal 1° gennaio 1970 è stato instaurato il regime del transito comunitario.

Per il miglioramento delle condizioni di realizzazione degli scambi intercomunitari, la Commissione stima particolarmente importanti le misure da essa proposte nell'ambito del rafforzamento del mercato interno, soprattutto quella concernente la semplificazione delle formalità negli scambi intercomunitari.

3. In passato, la Commissione ha fissato uno scadenziario per l'introduzione delle proprie proposte nel settore dell'Unione doganale. Poiché in pratica tutte le proposte sono state già trasmesse al Consiglio, la fissazione di tale scadenziario non è più giustificata. Ogni anno, in occasione della relazione generale sulle attività delle Comunità europee, essa sottolinea la responsabilità che spetta agli Stati membri nel completamento dell'unione doganale, fondamento della Comunità.

(¹) Vedi regolamento (CEE) n. 3000/82 del Consiglio del 19. 10. 1982, GU n. L 318 del 15. 11. 1982.

(²) GU n. 94 del 28. 4. 1970, pag. 19.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 992/83

dell'on. Marlene Lenz (PPE - D)

alla Commissione delle Comunità europee

(1° settembre 1983)

Oggetto: Riunioni del Comitato consultivo per la parità di prospettive tra uomini e donne presso la Commissione CE

Alla pagina 12 della relazione interlocutoria dell'on. Bodil Boserup (doc. 1-446/83 del 27 giugno 1983), presentata a nome della commissione per il controllo di bilancio e concernente i costi del bilancio comunitario e l'efficienza di comitati di gestione e comitati consultivi vari vengono elencate le riunioni del Comitato consultivo e di altri organismi sulla situazione della donna previste, nell'ambito della Commissione, per il 1983.

In quale forma intende la Commissione delle Comunità europee riferire al Parlamento sulle riunioni di questi comitati o sottocomitati nonché sui loro risultati?

Essere informato in proposito riveste per il Parlamento europeo particolare importanza poichè una parte dei temi elencati coincide con i temi della commissione d'inchiesta del Parlamento europeo sulla situazione della donna in Europa.

**Risposta data dal sig. Richard
in nome della Commissione**

(4 novembre 1983)

Il comitato consultivo per l'uguaglianza delle possibilità tra uomini e donne, istituito presso la Commissione con decisione del 9 dicembre 1981, è composto di rappresentanti (di sesso maschile o femminile) dei comitati od organismi nazionali incaricati del lavoro delle donne o della parità di possibilità tra uomini e donne (¹); esso ha il compito di assistere la Commissione nell'elaborazione e nell'attuazione della sua politica in materia di promozione del lavoro delle donne e dell'uguaglianza delle possibilità. Per adempiere a questo incarico il comitato formula pareri o trasmette rapporti alla Commissione. I

rendiconti delle riunioni del comitato, al pari di quelli di altri comitati consultivi, costituiscono documenti interni della Commissione. Ciò non impedisce che, segnatamente nel quadro dei lavori della commissione d'inchiesta del Parlamento europeo sulla situazione della donna in Europa, abbiano luogo scambi di informazioni per evitare doppioni e contribuire in tal modo a far progredire i comuni lavori.

I rappresentanti della Commissione che partecipano a tutte le riunioni della commissione d'inchiesta tengono pertanto al corrente del lavoro svolto dalla Commissione, delle attività e dei pareri del comitato consultivo per l'uguaglianza delle possibilità i membri che lo desiderano.

D'altra parte, la prima presidentessa di detto comitato è stata accolta dalla commissione d'inchiesta succitata nel luglio 1982 e nuovi contatti sono previsti nei mesi a venire. Questi contatti e scambi di informazioni sono utilissimi per favorire e sviluppare il dialogo e la collaborazione tra il Parlamento e la Commissione, particolarmente fruttuosi in materia.

(¹) GU n. L 20 del 28. 1. 1982.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 997/83

dell'on. Dieter Rogalla (S - D)

alla Commissione delle Comunità europee

(1° settembre 1983)

Oggetto: Altezza dei paraurti

In base a indagini degli assicuratori europei di autoveicoli si registrano ogni anno danni evitabili, per l'ammontare di milioni, dovuti semplicemente alla diversità dell'altezza dei paraurti nei diversi tipi di autovetture.

Intende la Commissione, nel quadro dell'armonizzazione tecnica degli autoveicoli, prescrivere anche un'altezza unica per i paraurti? A che punto sono in proposito i lavori del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite per l'Europa?

**Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione**

(7 novembre 1983)

La situazione alla quale si riferisce l'onorevole parlamentare è stata all'origine della risoluzione emessa dal Parlamento il 18 giugno 1982, con la quale la Commissione viene invitata ad elaborare una normativa comunitaria in materia di paraurti degli autoveicoli.

Questo studio è stato oggetto dell'interrogazione orale H-50/83 dell'on. Eisma, alla quale l'8 giugno 1983, il sig. Narjes ha risposto in modo circostanziato nell'ora delle interrogazioni.

Per rispondere alla domanda si prega l'onorevole parlamentare di richiamarsi alle dichiarazioni del sig. Narjes.

La Commissione è al corrente che in materia esiste una regolamentazione elaborata dalla commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite; tuttavia, essa non dispone di dati sulla sua applicazione da parte degli Stati membri.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1001/83

dell'on. Brian Hord (ED - GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(6 settembre 1983)

Oggetto: Incidenza finanziaria sul bilancio della Comunità europea delle proposte di regolamento relative all'alcole etilico

Si prega la Commissione di calcolare nuovamente il costo della normativa proposta nel settore dell'alcole etilico per il primo, secondo e terzo anno di applicazione, tenendo presente:

1. l'adozione, da parte sua della proposta del Parlamento secondo cui il prezzo di vendita dell'alcole di origine agricola dovrebbe essere calcolato in funzione dei prezzi - inferiori - dell'alcole di melasso;
2. la forte incidenza dell'alcole di origine agricola attualmente in giacenza;
3. il livello attuale dei costi e del consumo di alcole.

**Risposta data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione**

(16 novembre 1983)

La Commissione conferma la propria intenzione di calcolare in via estimativa i costi di un'organizzazione comune di mercato, tenendo presenti le modifiche adottate dal Parlamento europeo nella sua sessione del maggio 1983.

Essa non dispone ancora di tutti i dati che alcuni Stati membri devono fornire in merito ai quantitativi d'alcole prodotti ed ai prezzi praticati.

Indipendentemente da ciò sussistono varie difficoltà, dovute all'imprecisione che caratterizza la rilevazione del prezzo dell'alcole di melasso nella Comunità e sul mercato mondiale, su cui vengono attualmente venduti a basso

prezzo cospicui quantitativi di alcole d'origine agricola (vinica soprattutto).

Non appena le saranno pervenuti i dati richiesti agli Stati membri, la Commissione comunicherà direttamente all'onorevole parlamentare il costo prevedibile dell'organizzazione comune progettata e le variazioni del medesimo rispetto alle stime precedenti.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1007/83

degli onn. Marco Pannella (CDI - I) e Emma Bonino
(CDI - I)

alla Commissione delle Comunità europee

(6 settembre 1983)

Oggetto: Lotta contro la fame nel mondo

Il Consiglio dei ministri CEE ha approvato, in data 12 luglio 1983, il regolamento concernente misure speciali di lotta contro la fame nel mondo (art. 958 del bilancio CEE).

In quale modo la Commissione CEE ha inteso o intende dare esecuzione a tale regolamento e, in particolare, quali progetti, tra quelli previsti, sono stati già definiti al fine di impegnare perlomeno l'intera somma entro la fine dell'anno di bilancio 1983?

**Risposta data dal sig. Pisani
in nome della Commissione**

(15 novembre 1983)

Dopo aver svolto i necessari lavori esplorativi e subito dopo l'adozione del regolamento del Consiglio relativo all'esecuzione del programma speciale di lotta contro la fame nel mondo (12 luglio 1983), la Commissione ha preso contatto con le sue delegazioni nei paesi in via di sviluppo e con altri organismi d'aiuto per definire progetti d'intervento che rispondano agli obiettivi del programma speciale.

I lavori proseguono e la Commissione riceve regolarmente informazioni su tali progetti, fra i quali dovrà operare una cernita e selezionare quelli che risultano più conformi al programma. Essa si accinge a presentarli entro breve tempo al comitato del programma speciale di lotta contro la fame nel mondo, al fine di impegnare gli stanziamenti entro il 1983.

Lo stanziamento iscritto a titolo dell'articolo 958 del bilancio verrà utilizzato come segue:

- a) per azioni intese ad accrescere il grado di autosufficienza alimentare gli interventi consisteranno essenzialmente per la fornitura di fattori di produzione e la messa a disposizione di mezzi materiali e finanziari a favore degli organismi dei paesi considerati che intervengono ai diversi stadi dello sforzo di produzione alimentare;
- b) per azioni di salvaguardia delle risorse naturali, nell'intraprendere perizie, studi ed operazioni pilota volti alla messa a punto di mezzi di lotta contro la desertificazione (migliore utilizzazione della legna da riscaldamento) e di metodi che consentano una migliore utilizzazione dell'acqua.

Tali azioni, per la loro stessa natura, verranno svolte principalmente alla periferia del Sahara; alcune di esse però potranno essere intraprese in regioni in cui si manifestano in forma acuta fenomeni di desertificazione o di erosione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1011/83

dell'on. Willy Vernimmen (S - B)

al Consiglio delle Comunità europee

(6 settembre 1983)

Oggetto: Misure protezionistiche degli Stati Uniti nel settore siderurgico

A dispetto di Williamsburg, gli Stati Uniti procedono nell'applicazione di misure prettamente protezionistiche nel settore dell'acciaio. La Comunità non potrà tollerare più a lungo tali misure unilaterali, con le quali si vuole esportare la crisi americana nell'Europa occidentale. Simili azioni richiedono contromisure economiche altrettanto pesanti da parte della CEE, eventualmente in altri settori.

In questo contesto, quali azioni intende intraprendere il Consiglio al fine di costringere il governo americano a rinunciare alla propria politica protezionistica?

Risposta

(30 novembre 1983)

Il Consiglio segue con molta attenzione il problema cui fa riferimento l'onorevole parlamentare, che è stato discusso nelle sessioni del 18 luglio e del 19 settembre 1983 e, recentemente, il 18 ottobre 1983.

Come risulta chiaramente dalle conclusioni del dibattito del Consiglio del 18 ottobre scorso, riportate qui di seguito, il Consiglio condivide le preoccupazioni dell'onorevole parlamentare.

Il Consiglio ha preso atto della relazione della Commissione sui negoziati ai sensi dell'articolo XIX del GATT, che si sono svolti tra le Comunità e gli Stati Uniti in merito ad una compensazione per le misure di limitazioni delle importazioni di acciai speciali, adottate dagli Stati Uniti il 20 luglio.

Pur constatando che dopo due mesi e mezzo sono stati registrati alcuni progressi, sebbene limitati, in occasione dell'ultima serie di consultazioni ai sensi dell'articolo XIX del GATT, svoltesi il 5 e 6 ottobre, il Consiglio ha ritenuto che la presa di posizione degli Stati Uniti nei confronti di un'offerta di compensazione sia tuttora incompleta (in quanto non contempla i prodotti soggetti a contingenti) e che sia estremamente insoddisfacente per quanto si riferisce ai prodotti soggetti ad aumenti dei dazi.

Il Consiglio ha insistito sulla necessità di intraprendere negoziati sulla compensazione anche per i prodotti soggetti a contingenti prima che scada il periodo di consultazioni previsto ai sensi dell'articolo XIX del GATT.

Il Consiglio ritiene molto importante che

- gli Stati Uniti gestiscano i contingenti imposti in modo da tenere pienamente conto delle esigenze e degli interessi di tutti gli esportatori comunitari;
- le autorità americane accettino esenzioni per taluni prodotti di acciai speciali.

Il Consiglio ha invitato la Commissione a compiere tutti gli sforzi possibili per ottenere risultati soddisfacenti sui punti in questione prima che vengano imposte misure definitive.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1020/83

di Sir Jack Stewart-Clark (ED - GB)

al Consiglio delle Comunità europee

(14 settembre 1983)

Oggetto: Servizi di traduzione della Comunità europea

1. Può far sapere il Consiglio quanti traduttori lavorano alle sue dipendenze?
2. Può far sapere il Consiglio quante persone lavorano alle sue dipendenze nell'ambito dei servizi ausiliari della traduzione?

Risposta

(2 dicembre 1983)

1. Alle dipendenze del segretariato generale del Consiglio lavorano 321 traduttori del quadro LA e 6 traduttori ausiliari (in data 1° settembre 1983).

Queste cifre comprendono 18 giuristi/linguisti e 1 giurista/linguista ausiliario.

2. Il servizio di traduzione del segretariato generale del Consiglio è composto da un organico effettivo di 49 agenti di categoria C (segretarie/i e commessi) che assicurano i lavori di coordinamento, di archivio e la prima battitura a macchina dei documenti.

Esistono inoltre sette pools dattilografici con un organico globale effettivo di 7 agenti di categoria B per l'inquadramento e 424 segretarie/i di categoria C, fra cui 12 ausiliari, il cui lavoro principale consiste nella battitura finale dei documenti per la riproduzione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1032/83

dell'on. Dieter Rogalla (S - D)

alla Commissione delle Comunità europee

(14 settembre 1983)

Oggetto: Problema della lingua come ostacolo agli scambi

Può far sapere la Commissione in quali casi il problema della lingua costituisce un ostacolo agli scambi commerciali e quali misure ha adottato di volta in volta per eliminare tale impedimento sul mercato interno della Comunità?

Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione

(4 novembre 1983)

L'obbligo di utilizzare la lingua del paese importatore risponde in linea di massima al desiderio di proteggere il consumatore nel paese destinatario delle merci. Infatti è opportuno che il consumatore sia informato nella propria lingua per quanto si riferisce a natura, composizione, modalità di utilizzazione, pericoli, ecc. di un determinato prodotto.

Tuttavia, quest'obbligo è soggetto ad alcuni limiti ed in taluni casi può essere ingiustificato; in quest'ultima eventualità esso è contrario quindi all'articolo 30 del trattato CEE.

I casi contemplati sono i seguenti:

- quando al momento dello sdoganamento è chiesto sistematicamente l'uso della lingua nazionale per i documenti presentati come pezze giustificative delle dichiarazioni in dogana (fatture, titoli di transito comunitario, titoli di trasporto, certificati di circolazione, corrispondenze commerciali); a parere della Commissione infatti la traduzione di tali documenti può essere richiesta soltanto nel caso in cui esistano seri dubbi o il contenuto dei documenti sia incomprensibile;

- quando alcune espressioni ormai ampiamente in uso non vengono ammesse nel linguaggio amministrativo e costituiscono pertanto un motivo di rifiuto dei prodotti ai quali esse si riferiscono;
- quando all'atto dello sdoganamento alcuni documenti o diciture acclusi alle merci importate da altri Stati membri (modalità d'uso, iscrizioni sugli imballaggi, etichette) sono regolarmente redatti in una lingua specifica.

Per quanto riguarda l'azione avviata dalla Comunità a questo proposito, si prega l'onorevole parlamentare di far riferimento alle interrogazioni scritte n. 2241/82 dell'on. Wedekind ⁽¹⁾, n. 2319/82 dell'on. Seefeld ⁽²⁾ e n. 2401/82 dell'on. Friedrich ⁽³⁾.

⁽¹⁾ GU n. C 212 dell'8. 8. 1983, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. C 212 dell'8. 8. 1983, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. C 212 dell'8. 8. 1983, pag. 10.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1033/83

dell'on. James Provan (ED - GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(14 settembre 1983)

Oggetto: Produzione suinicola

Può la Commissione spiegare i motivi del rapido declino della produzione suinicola in Scozia, mentre a quanto pare la produzione olandese registra un considerevole aumento?

Può la Commissione confermare che vi debbono essere elementi di concorrenza sleale che non sono stati sottoposti alla sua attenzione?

Risposta data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione

(9 novembre 1983)

Da quando è stata istituita l'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine, è in atto una profonda ristrutturazione della suinicoltura europea. Il costante incremento della produzione è accompagnato da una riduzione del numero delle aziende e da una forte concentrazione della produzione suinicola nelle regioni che si affacciano sul Mare del Nord, nonché in Bretagna e in talune zone dell'Italia settentrionale. Tale ristrutturazione risponde all'esigenza di contenere quanto più possibile i costi di produzione e di commercializzazione; la concentrazione della produzione in determinate regioni è appunto diretta a ridurre i costi di trasporto dei mangimi verso le aziende suinicole, come pure i costi di trasporto della carne verso i centri di consumo. Un altro vantaggio della concentrazione è rappresentato dalle economie di scala, rese possibili della vicinanza delle fabbriche di mangimi composti, dei macelli, delle imprese di trasfor-

mazione e dell'infrastruttura di commercializzazione. Si può pertanto prevedere che la tendenza alla concentrazione della suinicoltura proseguirà fintantochè non insorgano rischi d'ordine sanitario o problemi ambientali.

La Commissione è del parere che le circostanze sopra citate siano sufficienti a spiegare la diversa situazione esistente in Scozia e nei Paesi Bassi, senza che sia necessario supporre la presenza di elementi di concorrenza sleale, di cui del resto essa non è a conoscenza.

Per quanto riguarda i suinicoltori olandesi, si può aggiungere che essi non solo traggono considerevoli vantaggi dalla loro posizione geografica centrale, ma beneficiano anche, in larga misura, di un'integrazione verticale che permette loro di condividere i profitti e le perdite con operatori responsabili di altre fasi del processo di produzione e li rende quindi meno vulnerabili nei momenti di crisi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1034/83

dell'on. James Provan (ED - GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(14 settembre 1983)

Oggetto: Premio variabile alla macellazione

È disposta la Commissione ad esaminare se si possano risolvere i problemi amministrativi connessi con l'utilizzazione del premio variabile alla macellazione in altri Stati membri?

**Risposta data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione**

(18 novembre 1983)

No.

Nel documento COM(83) 500 del 28 luglio 1983, la Commissione proponeva di abolire, a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1984/1985, il regime di premi variabili per le carni bovine.

Nel settore ovino, gli Stati membri sono stati autorizzati ad istituire un regime di premi variabili con regolamento (CEE) n. 1837/80 ⁽¹⁾, ma nessuno di essi si è avvalso di tale facoltà, tranne il Regno Unito.

La Commissione ritiene che il motivo principale della mancanza d'interesse di cui gli altri Stati membri hanno dato prova quanto all'istituzione di premi variabili nel settore bovino ed in quello ovino risieda nel fatto che la struttura economica e l'organizzazione commerciale dei rispettivi mercati non consentiva loro di applicare siffatti regimi.

⁽¹⁾ GU n. L 183 del 16. 7. 1980.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1035/83

dell'on. Jens-Peter Bonde (CDI - DK)

alla Commissione delle Comunità europee

(14 settembre 1983)

Oggetto: Sovvenzioni previste all'articolo 634

Può la Commissione fornire un elenco di tutti i beneficiari delle sovvenzioni previste all'articolo 634 ed indicare quali somme i singoli beneficiari hanno ricevuto nel corso degli ultimi cinque anni?

**Risposta data dal sig. Richard
in nome della Commissione**

(16 novembre 1983)

Il primo programma per promuovere l'istruzione continua e la formazione degli adulti, in particolare attraverso lo sviluppo di programmi cooperativi comprendenti centri residenziali per la formazione e l'istruzione degli adulti, è stato lanciato nel 1982. Infatti, la linea di bilancio in questione esiste solo da tale data.

Nell'ambito di questo programma, nel 1982 sono state concesse le sovvenzioni a 13 seminari. L'elenco dei titolari di tali sovvenzioni sarà inviato direttamente all'onorevole parlamentare ed alla segreteria del Parlamento europeo, congiuntamente ad una nota informativa largamente distribuita dalla Commissione, concernente i criteri e le procedure che disciplinano le richieste di contributo.

Nel 1982 la Commissione ha concesso un contributo di 71 600 ECU per una serie di attività europee d'informazione organizzate dalla Fédération internationale des maisons d'Europe (FIME). Tali attività erano state decise secondo le priorità generali scelte per la politica dell'informazione della Commissione nel 1982.

Questa sovvenzione alla FIME costituisce la diretta risposta della Commissione ai desideri espressi dai membri del comitato parlamentare per la gioventù, cultura, istruzione, informazione e sport.

Nell'anno in corso, la Commissione ha ricevuto circa 20 richieste di contributo, rientranti nell'articolo 634 per programmi cooperativi includenti centri residenziali. Tali proposte sono ora allo studio e le decisioni della Commissione verranno comunicate fra breve. Nel 1983, è stato assegnato alla FIME un contributo di 44 850 ECU e un'ulteriore somma di 20 300 ECU al «Centre international de formation européenne» per progetti a sostegno della politica dell'informazione della Commissione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1037/83**dell'on. Ernst Müller-Hermann (PPE - D)****alla Commissione delle Comunità europee***(14 settembre 1983)*

Oggetto: Impianto per il trasbordo e lo scarico di banane a Eemshaven

Da informazioni pubblicate sulla stampa si apprende che a Eemshaven in Olanda sarebbe stata decisa la costruzione, per un costo di 50 milioni di fiorini, di un impianto per il trasbordo e lo scarico di banane e che questo progetto fruirebbe di un finanziamento da parte della Comunità europea.

Si chiede pertanto alla Commissione:

- 1.. È vero che la Comunità metterà a disposizione fondi per la costruzione di un impianto del genere a Eemshaven?
2. In caso affermativo, sa la Commissione che nei porti dell'Europa settentrionale esistono già, per il trasbordo e lo scarico di banane, impianti moderni le cui capacità sono ben lungi dall'essere pienamente sfruttate?
3. E se lo sa, può dire se esistono altre considerazioni di fondo che inducano a promuovere un simile progetto?

**Risposta data dal sig. Giolitti
in nome della Commissione**

(3 novembre 1983)

La Commissione non ha ricevuto alcuna richiesta per un intervento degli strumenti finanziari comunitari a favore della costruzione di un impianto di trasbordo di banane a Eemshaven.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1038/83**di Sir Jack Stewart-Clark (ED - GB)****alla Commissione delle Comunità europee***(14 settembre 1983)*

Oggetto: Insegnanti di lingue straniere in Grecia

È vero che in Grecia almeno l'80 % degli insegnanti delle scuole di lingue devono essere di nazionalità greca? A prescindere dai vantaggi pedagogici che offre l'insegnamento di una lingua straniera da parte di un insegnante di madrelingua, non ritiene la Commissione che il fatto di cui sopra sia incompatibile con il principio della libera circolazione dei lavoratori nella Comunità e sia pertanto illegale? Sarebbe disposta a fare le sue rimostranze al governo ellenico chiedendogli di por fine a questo stato di cose?

**Risposta data dal sig. Richard
in nome della Commissione**

(17 novembre 1983)

La Commissione è in grado di confermare che attualmente in Grecia nelle scuole private di lingue almeno l'80 % del corpo insegnante deve essere di nazionalità greca.

Il problema della mobilità professionale degli insegnanti nei suoi molteplici aspetti è attualmente oggetto di esame da parte della Commissione. Un fattore di cui bisogna tener conto consiste nel fatto che gli insegnanti lavorano tanto nel settore privato quanto in quello pubblico.

Relativamente al diritto dei cittadini comunitari di cercare lavoro in Grecia attualmente, comunque, la Commissione deve ricordare che in conformità dell'atto di adesione, gli articoli da 1 a 6, del regolamento (CEE) n. 1612/68 sulla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità e l'accesso all'impiego si applicano alla Grecia solo a decorrere dal 1° gennaio 1988.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1044/83**dell'on. Richie Ryan (PPE - IRL)****alla Commissione delle Comunità europee***(14 settembre 1983)*

Oggetto: Struttura delle imposte sulle sigarette

Visto che ormai la Corte di giustizia delle Comunità europee si è pronunciata sulla causa n. 90/82 ⁽¹⁾ cui si riferisce la Commissione nella sua risposta all'interrogazione scritta n. 164/83 ⁽²⁾, si chiede:

1. Ha fatto presente la Commissione alla Corte che l'intervento da parte delle autorità nazionali nella struttura concorrenziale stabilita dai rispettivi prezzi al dettaglio può costituire una misura avente effetto equivalente ad una restrizione quantitativa ai sensi dell'articolo 30 del trattato CEE, anche quando l'intervento riguardi imparzialmente sia i prodotti di fabbricazione nazionale che i prodotti d'importazione, ed ha fatto inoltre valere, a titolo d'esempio, che un aumento del 25 % dei prezzi al dettaglio di tutte le sigarette farebbe salire la differenza in moneta costante tra i prezzi al dettaglio delle sigarette più costose, eventualmente d'importazione, e quelli delle sigarette meno care, eventualmente di produzione nazionale?
2. Poiché, per effetto dell'IVA e dell'imposta di consumo proporzionale, le imposte ad valorem, calcolate in percentuale dei prezzi al minuto delle sigarette, sono in tutti e dieci gli Stati membri della Comunità di gran lunga superiori al 25 % - con un minimo del 33,25 % in Irlanda e un massimo del 71,46 % in Italia - non vi è il rischio, secondo la Commissione, che imposte ad valorem di tale entità possano configura-

re, di fatto o potenzialmente, una violazione dell'articolo 30 del trattato CEE e, in caso affermativo, quali misure intende adottare?

3. Visto che la direttiva 72/464/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ prevede che l'elemento specifico dell'imposta di consumo sulle sigarette non possa eccedere il 55 % dell'importo dell'onere fiscale complessivo gravante sulla categoria di prezzo più richiesta – importo che oscilla fra il 60 % in Grecia e l'87 % in Danimarca – e visto che, di conseguenza, nessuno Stato membro è in grado di mantenere l'attuale carico fiscale nei limiti indicati da tale direttiva senza applicare sulle sigarette imposte ad valorem che dovranno essere superiori – e per lo più di molto – al 25 % dei prezzi al dettaglio, non crede la Commissione che le disposizioni della direttiva rischiano all'atto pratico di essere, realmente o potenzialmente, incompatibili con il disposto dell'articolo 30 del trattato e, in tal caso, vuol dire quali provvedimenti intende prendere?
4. Poiché nelle sue proposte per un'ulteriore armonizzazione della struttura delle imposte sulle sigarette da essa sottoposte al Parlamento europeo nel febbraio 1982 la Commissione prevede un'ulteriore riduzione della percentuale massima dell'elemento specifico dell'imposta di consumo rispetto all'onere fiscale globale gravante sulla categoria di prezzo più richiesta, vuol riconoscere ora la Commissione che queste proposte sono potenzialmente in contrasto con le disposizioni dell'articolo 30 del trattato CEE e, in caso affermativo, può far sapere quali provvedimenti intende prendere?

⁽¹⁾ GU n. C 88 del 6. 4. 1982, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. C 216 dell'11. 8. 1983, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. L 303 del 31. 12. 1972, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Tugendhat
in nome della Commissione**

(9 novembre 1983)

La sentenza della Corte alla quale si riferisce l'onorevole parlamentare riguarda esclusivamente la questione se una disposizione nazionale che conferisce alle autorità pubbliche il diritto di fissare i prezzi di vendita al dettaglio di determinate categorie di tabacchi lavorati sia o no conforme alle disposizioni dell'articolo 5 della direttiva 72/464/CEE e dell'articolo 30 del trattato CEE.

Nella sentenza del 21 giugno 1983 la Corte di giustizia ha dichiarato che tali misure sono contrarie al suddetto articolo 5 e sono altresì contrarie all'articolo 30 del trattato, in quanto consentono all'autorità pubblica, mediante un intervento selettivo sui prezzi, di limitare la libertà d'importazione del tabacco proveniente dagli altri Stati membri.

Di conseguenza, la sentenza non pregiudica in alcun modo le vigenti disposizioni del diritto comunitario volte ad armonizzare la struttura delle imposte gravanti sul consumo dei tabacchi lavorati, né le proposte in questo campo attualmente all'esame del Consiglio.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1054/83

dell'on. Brendan Halligan (S – IRL)

alla Commissione delle Comunità europee

(21 settembre 1983)

Oggetto: Contributi a favore di centri urbani nel quadro del FESR e del FES

Dispone la Commissione di tabelle annuali sui contributi accordati a centri urbani della Comunità con oltre 500 000 abitanti nel quadro del Fondo per lo sviluppo regionale e del Fondo sociale e, se sì, può render noti gli importi concessi nei singoli casi negli ultimi tre anni? In caso di risposta negativa, cioè se tali statistiche non fossero disponibili, vuol la Commissione provvedere alla loro elaborazione e pubblicazione tenuto conto dell'importanza fondamentale che esse rivestono per una valutazione in chiave regionale dell'aiuto fornito dalla Comunità?

**Risposta data dal sig. Giolitti
in nome della Commissione**

(16 novembre 1983)

La Commissione non prepara tabelle annuali sugli interventi del FESR e del FES, classificati secondo il volume della popolazione della zona interessata.

Data la quantità di progetti sovvenzionati dal FESR fin dal 1975, risulta ora impossibile redigere delle statistiche sulla ripartizione dell'aiuto secondo il summenzionato criterio.

Inoltre, normalmente non è possibile preparare tali statistiche per gli interventi del Fondo sociale europeo dato il modo in cui le richieste di sovvenzioni vengono presentate e cioè esse sono raggruppate per operazioni svolte a livello nazionale.

Per tali motivi la Commissione, per il momento, non si propone di produrre e pubblicare tal genere di statistiche.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1064/83

dell'on. Pol Marck (PPE – B)

alla Commissione delle Comunità europee

(21 settembre 1983)

Oggetto: Modalità di ripartizione degli aiuti ai piccoli produttori di latte

La Commissione CE ha stabilito che le modalità di ripartizione degli aiuti ai piccoli produttori di latte dovranno basarsi sulla produzione del 1981. Il governo

belga ha già invece preso a base, per la campagna 1982/1983, i dati relativi al 1982.

1. Non conviene la Commissione che l'anno di riferimento 1981 sia poco rispondente agli attuali bisogni dei piccoli produttori di latte e che sarebbe più opportuno basarsi sui dati più recenti?
2. Non potrebbe la Commissione CE consentire al governo belga, che ha già provveduto ad eseguire tutti i relativi calcoli, di mantenere l'anno di riferimento 1982, evitandogli così un ulteriore aggravio di spese amministrative?

**Risposta data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione**

(11 novembre 1983)

La Commissione ha precisato, nel regolamento (CEE) n. 1928/83 ⁽¹⁾, che gli Stati membri ripartiscono tra i piccoli produttori lattieri gli importi degli aiuti fissati, tenendo presente il quantitativo di latte consegnato alle imprese di lavorazione o di trasformazione, entro i limiti di un volume massimo per produttore.

In tale regolamento la Commissione non ha specificato l'anno di riferimento, il che implica che gli Stati membri hanno piena libertà di scelta, quanto alla campagna di base per la ripartizione degli importi tra i piccoli produttori.

⁽¹⁾ GU n. L 191 del 15. 7. 1983, pag. 14.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1068/83

dell'on. Ian Dalziel (ED - GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(29 settembre 1983)

Oggetto: Diritti dell'uomo in Siria

Considerato il crescente numero di prove sull'abuso dei diritti fondamentali dell'uomo da parte delle autorità siriane, intende la Commissione, prima di procedere alle erogazioni a valere sui 97 milioni di ECU assegnati alla Siria in virtù del programma di aiuti 1982-1986, adoperarsi per ottenere una risposta soddisfacente da parte delle autorità siriane in ordine al miglioramento del trattamento delle minoranze, rispettando in tal modo le garanzie accettate a livello internazionale in materia di diritti umani; in ogni caso intende la Commissione esporre al Parlamento la propria politica sulla concessione di aiuti alla luce della violazione dei diritti dell'uomo (in Siria) e la reazione delle autorità siriane?

**Risposta data dal sig. Pisani
in nome della Commissione**

(17 novembre 1983)

La Commissione ha sempre seguito con molta attenzione i problemi dei diritti dell'uomo e ha pubblicamente affermato in diverse occasioni la sua ferma disapprovazione di qualunque loro violazione.

Per quanto riguarda la Siria, la Commissione è consapevole del problema ed è sensibile alle preoccupazioni espresse dall'onorevole parlamentare e da altre persone al riguardo.

Tuttavia, la Commissione non ritiene che nell'attuale situazione vi siano motivi per interrompere la cooperazione della Comunità con la Siria, quale definita dall'accordo che vincola le due parti. Essa nondimeno ne controllerà l'attuazione al fine di assicurare che risponda effettivamente agli obiettivi di sviluppo ad esso assegnati.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1071/83

dell'on. Pierre-Benjamin Franchère (COM - F)

alla Commissione delle Comunità europee

(29 settembre 1983)

Oggetto: Proteine ricavate dal tabacco

Nella mia regione sono in corso esperimenti sulla coltivazione di tabacco allo scopo di fornire proteine.

1. Può la Commissione comunicare i risultati delle ricerche compiute in altri paesi (possibilità di coltivazione, di estrazione e di impiego delle proteine ecc.)?
2. Qual è il parere della Commissione sulle prospettive che offre questa coltivazione nella Comunità?
3. La Commissione è decisa ad incoraggiare questi lavori di ricerca?

**Risposta data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione**

(18 novembre 1983)

La Commissione ha finanziato un'azione volta a produrre un quantitativo limitato di proteine del tabacco per l'esecuzione di prove nutrizionali.

1. In Italia, il Centro nazionale della ricerca ha finanziato ricerche in campo agronomico, tecnologico e nutrizionale, i cui risultati sono apparsi in pubblicazioni specializzate, unitamente ai risultati di ricerche condotte negli Stati Uniti soprattutto sul piano tecnologico.

2. La Commissione ha finanziato un'indagine di mercato (possibilità d'impiego per usi farmaceutici e dietetici), che non è stata però ancora analizzata. Essa potrà pronunciarsi in via definitiva sul futuro sviluppo di tale coltura solo quando sarà in possesso dei risultati dell'indagine.
3. Le conoscenze attuali e l'interesse suscitato dall'indagine di mercato incitano a proseguire le ricerche, in particolare nei settori dell'estrazione delle proteine, della loro purificazione e della loro utilizzazione per scopi alimentari. Inoltre, se l'impostazione tecnico-economica seguita si rivelerà soddisfacente, si dovrà provvedere, in una fase successiva, a mettere a punto tecniche colturali adatte alle varietà proteiche in questione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1073/83**dell'on. Doeke Eisma (NI - NL)****alla Commissione delle Comunità europee***(29 settembre 1983)*

Oggetto: Spese riguardanti le azioni comunitarie per la protezione dell'ambiente (CAM)

1. A quanto ammontano le spese effettuate nel 1982 e sino ad oggi nel 1983 per quanto riguarda il programma CAM,
- a) a carico della voce 6610 del bilancio: sviluppo di tecnologie pulite, e
- b) a carico della voce 6611 del bilancio: protezione dell'ambiente naturale in talune zone sensibili di interesse comunitario?

**Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione**

(6 dicembre 1983)

A causa dell'ampiezza della risposta, la quale comprende numerose tabelle, la Commissione ne trasmette il testo direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1081/83**dell'on. Dominique Bucchini (COM - F)****alla Commissione delle Comunità europee***(29 settembre 1983)*

Oggetto: Incentivi alle colture di avocados nella CEE

Il consumo di avocados nella CEE aumenta regolarmente ogni anno. Per rispondere a questo crescente fabbisogno,

oggi coperto dalle importazioni, si sta sviluppando in Corsica la coltivazione delle piante di avocados (250 ha nel 1983).

I ricercatori hanno selezionato le migliori varietà, così che i rendimenti ottenuti sono equivalenti a quelli della California o di Israele. Inoltre, la prossimità dei mercati europei consente di mettere a disposizione dei consumatori dei frutti di miglior qualità gustativa (trasporti meno lunghi, raccolti effettuati più tardi).

La Commissione è decisa a incoraggiare lo sviluppo di tale coltivazione nella CEE, e in modo particolare in Corsica?

**Risposta data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione**

(11 novembre 1983)

Nell'ambito del regime di promozione degli investimenti nelle aziende agricole, esistono attualmente varie possibilità d'incentivazione degli investimenti per lo sviluppo della produzione di avocados. La Commissione ha inoltre suggerito al Consiglio, nelle sue proposte relative ai programmi mediterranei integrati, di estendere in talune regioni, compresa la Corsica, le possibilità di finanziamento, nonché di facilitare l'accesso degli agricoltori al regime comunitario di aiuti agli investimenti nelle aziende destinati a sviluppare produzioni mediterranee non eccedentarie.

Le misure in vigore a quelle proposte dovrebbero contribuire ad incrementare la coltivazione degli avocados.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1084/83**dell'on. Isidor Fröh (PPE - D)****al Consiglio delle Comunità europee***(29 settembre 1983)*

Oggetto: Libertà di stabilimento per i cittadini CE all'interno della Comunità

La libertà di stabilimento per i cittadini della Comunità europea all'interno della Comunità (titolo III, capitolo 2 del trattato CEE) costituisce un principio fondamentale determinante e integrante della politica europea, che purtroppo nella prassi viene continuamente leso, se non addirittura rinnegato, dagli Stati membri.

Si chiede pertanto al Consiglio:

- 1) Si debbono ancora mantenere in vigore delle leggi nazionali, nei singoli Stati membri, che non accettano il principio della libertà di stabilimento?
- 2) I procedimenti di espropriazione, avviati in base alle succitate leggi prima dell'adesione di uno Stato membro, ma non ancora portati a termine, rimangono in essere (oppure proseguono il loro iter) anche dopo l'adesione?

- 3) Le autorità di un paese che esigono perentoriamente il pagamento di una elevata imposta sull'acquisto di fondi o terreni (25 %), non sono tenute contestualmente ad intimarne l'eventuale esproprio?

Risposta

(30 novembre 1983)

Poiché le interrogazioni dell'onorevole parlamentare riguardano la compatibilità delle legislazioni e regolamentazioni nazionali con il trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Consiglio ricorda che, in virtù dell'articolo 155 di quest'ultimo, è alla Commissione che spetta vigilare sull'applicazione delle disposizioni del trattato e delle disposizioni adottate dalle istituzioni in virtù del trattato.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1087/83

dell'on. Mario Sassano (PPE - I)

alla Commissione delle Comunità europee

(29 settembre 1983)

Oggetto: Progetto di una proposta di direttiva del Consiglio relativa ad una formazione complementare in medicina generale

Dopo l'esame, da parte di esperti nazionali (4-5 giugno 1981), della proposta di direttiva del Consiglio relativa alla formazione complementare in medicina generale (doc. III/D/129/81 del 13 marzo 1981), i servizi della Commissione hanno elaborato un nuovo progetto di proposta di direttiva.

Poiché i principi che ispirano il progetto della Commissione corrispondono essenzialmente a quelli del progetto di direttiva precedente vorrei conoscere le ragioni del ritardo, ormai consistente, accumulato in attesa del passaggio dal progetto di direttiva alla direttiva.

Ogni Stato membro, secondo il progetto, al più tardi nel 1985, dovrà istituire una formazione complementare in medicina generale. Non ritiene la Commissione che il ritardo pregiudichi in anticipo la direttiva stessa e renda difficile l'adeguamento degli Stati membri a tale direttiva?

Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione

(22 novembre 1983)

Avendo terminato le sue consultazioni, la Commissione intende ora trasmettere al più presto al Consiglio una proposta di direttiva sull'argomento oggetto dell'interrogazione.

In tale occasione, essa non mancherà di riesaminare eventualmente i tempi menzionati durante i lavori preparatori.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1104/83

dell'on. Horst Seefeld (S - D)

alla Commissione delle Comunità europee

(29 settembre 1983)

Oggetto: Formazione di capitani a bordo di navi battenti bandiera di comodo

Secondo informazioni ricevute, gli aspiranti, i capitani e ufficiali superiori tedeschi di prima nomina possono d'ora in poi effettuare la loro formazione pratica anche a bordo di navi battenti bandiera di comodo.

Si chiede pertanto alla Commissione:

1. In quali altri Stati membri esiste la possibilità giuridica per i capitani e ufficiali superiori di effettuare la loro formazione pratica a bordo di navi battenti bandiera di comodo?
2. Ritiene la Commissione che simili ordinamenti siano opportuni in considerazione del fatto che spesso nei paesi con bandiera di comodo la formazione non risponde all'alto livello che deve essere richiesto oggi a futuri capitani e ufficiali superiori per motivi di sicurezza della navigazione e di tutela dell'ambiente?
3. Intende la Commissione adottare norme minime uniformi per tutti gli Stati membri in materia di formazione in tale professione?
4. Ha luogo tra la CEE e le altre grandi nazioni marittime un'armonizzazione delle richieste minime in materia di formazione degli ufficiali delle navi?

Risposta data dal sig. Contogeorgis
in nome della Commissione

(9 novembre 1983)

La Commissione ignora l'esistenza di tale pratica nella Repubblica federale di Germania come in ogni altro Stato membro; nondimeno, essa effettuerà un'indagine al riguardo e ne terrà informato l'onorevole parlamentare.

Al momento la Commissione non intende introdurre requisiti minimi per la formazione dei marittimi negli Stati membri, in quanto il 28 aprile 1984 entrerà in vigore la convenzione internazionale dell'OMI per le norme in materia di formazione, di diplomi e di turni di guardia dei marittimi, che è già stata ratificata da sei Stati membri. In base alla dichiarazione d'intenzioni sul controllo da parte dello Stato di porto, gli Stati membri hanno convenuto di accelerare la ratifica della suddetta convenzione come uno degli «strumenti pertinenti» che formano oggetto

della dichiarazione stessa. Si può quindi prevedere che gli altri tre Stati membri marittimi ratificheranno nel prossimo futuro tale convenzione, nella quale sono descritti i requisiti minimi di formazione per tutte le categorie del personale navigante.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1112/83

dell'on. Victor Abens (S - L)

alla Commissione delle Comunità europee

(10 ottobre 1983)

Oggetto: Libertà di stabilimento dei medici

Può far sapere la Commissione quanti medici cittadini di altri Stati membri sono stati autorizzati a stabilirsi in ciascuno Stato membro dopo l'entrata in vigore della direttiva del Consiglio del 16 giugno 1975 concernente il mutuo riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli di medico e comportante misure destinate a agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi?

Può la Commissione fornire tale informazione sotto forma di percentuale del numero totale di medici abilitati ad esercitare la professione nei singoli Stati membri?

**Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione**

(9 novembre 1983)

La Commissione ha pubblicato nel «Bollettino delle Comunità europee - Commissione» n. 9-1978, 12-1979, 3-1981, 12-1981 e 12-1982 i dati statistici concernenti le emigrazioni di medici nell'ambito delle direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE ⁽¹⁾ per gli anni 1977, 1978, 1979, 1980 e 1981. I dati per il 1982 dovrebbero essere disponibili entro la fine del 1983 e saranno egualmente pubblicati nel bollettino di cui sopra.

I dati così raccolti presentano il totale dei medici migranti per anno nonché una ripartizione per nazionalità e origine del diploma. È tuttavia risultato che molti medici, registrati come migranti, non rimanevano stabilmente nel paese membro ospitante, ma il loro soggiorno si limitava a uno o due anni, il più spesso per un periodo di formazione complementare. Ciò premesso, la Commissione ha chiesto agli Stati membri di indicarle il numero di medici, cittadini degli Stati membri, che hanno acquisito la loro qualifica in uno Stato membro diverso dal paese membro ospitante, in virtù delle direttive «medici» del 1975 dopo l'entrata in vigore di tali direttive, cioè il 20 dicembre 1976, e che beneficiavano sempre di tale autorizzazione al momento dell'inchiesta. Non tutti gli Stati membri hanno potuto rispondere alla domanda per

via della mancanza di statistiche adeguate. I dati di cui dispone la Commissione per il periodo dal 20 dicembre 1976 al 31 dicembre 1981 sono i seguenti:

Belgio:	72 medici
Danimarca:	42 medici
Francia:	263 medici
Irlanda:	15 medici
Italia:	78 medici
Lussemburgo:	46 ⁽²⁾ medici
Paesi Bassi:	464 medici

La Commissione dovrebbe disporre di dati analoghi per il periodo dal 20 dicembre 1976 al 31 dicembre 1982 alla fine di quest'anno.

La Commissione non dispone ancora di dati precisi sul numero totale dei medici autorizzati ad esercitare negli Stati membri nel corso di questi ultimi anni. Un'inchiesta è in corso al riguardo da parte dell'Istituto statistico delle Comunità europee e si riferirà al numero di medici fino al 1980. In base ai dati provvisori e frammentari di cui dispone la Commissione, il calcolo della percentuale può essere solo approssimativo e dà i risultati seguenti ⁽³⁾:

Belgio:	0,24 %
Danimarca:	0,40 %
Francia:	0,24 %
Irlanda:	0,35 %
Italia:	0,04 %
Lussemburgo:	8,00 %
Paesi Bassi:	1,79 %

Nel valutare questi dati, differenti da uno Stato membro all'altro, è opportuno tener conto del totale della popolazione straniera insediata nei singoli Stati membri, totale che può influire sulla presenza di medici stranieri.

⁽¹⁾ GU n. L 167 del 30. 6. 1975.

⁽²⁾ Questa cifra non tiene conto dei lussemburghesi che si sono insediati nel Lussemburgo dopo aver completato i loro studi all'estero.

⁽³⁾ Si tratta di un raffronto tra il numero dei medici di cui al paragrafo 2 (periodo dal 20 dicembre 1976 al 31 dicembre 1981) e il numero totale dei medici autorizzati a esercitare negli Stati membri in questione nel corso degli anni dal 1979 al 1980.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1122/83

dell'on. Winifred Ewing (DEP - GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(10 ottobre 1983)

Oggetto: Seconda relazione periodica sulle regioni

1. Intende la Commissione comunicare a che punto è l'elaborazione della seconda relazione periodica sulla situazione socio-economica nelle regioni?

2. Intende la Commissione introdurre un metodo di misurazione più significativo dei caratteri periferici nella sua seconda relazione periodica sulla situazione nelle regioni?

**Risposta data dal sig. Giolitti
in nome della Commissione**

(21 novembre 1983)

I servizi della Commissione, in collaborazione con il Comitato per la politica regionale, stanno alacremente lavorando per preparare la seconda relazione periodica sulla situazione socio-economica delle regioni nella Comunità. I lavori e gli incontri effettuati a tal fine stanno approssimandosi alla fase conclusiva.

Per quanto riguarda i caratteri periferici, la seconda relazione comprenderà una sezione più ampia e aggiornata rispetto alla prima.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1123/83

dell'on. Winifred Ewing (DEP - GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(10 ottobre 1983)

Oggetto: La Spagna e lo sviluppo della pesca nei paesi ACP

In considerazione della misura e della capacità della flotta spagnola di pesca, consapevole dell'opposizione che si registra a un aumento delle catture concesse alla Spagna negli attuali mari della Comunità e tenendo conto del ruolo che l'industria spagnola della pesca potrebbe svolgere nello sviluppo di tale settore nei paesi ACP, intende la Commissione organizzare una conferenza sul ruolo della Comunità ampliata nello sviluppo del settore della pesca degli Stati ACP?

**Risposta data dal sig. Natali
in nome della Commissione**

(21 novembre 1983)

La Commissione ritiene prematuro organizzare ora la conferenza proposta dall'onorevole parlamentare. A suo avviso, infatti, prima di prospettare una conferenza del genere è necessario che i negoziati di adesione con la Spagna sul capitolo della pesca siano sufficientemente progrediti.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1127/83

dell'on. Winifred Ewing (DEP - GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(10 ottobre 1983)

Oggetto: Aliquota della Scozia della spesa destinata alla ricerca

Può la Commissione comunicare l'aliquota riservata alla Scozia del bilancio della Comunità destinato alla ricerca in ognuno degli ultimi cinque anni?

**Risposta data dal sig. Davignon
in nome della Commissione**

(1° dicembre 1983)

A causa dell'ampiezza della risposta, la quale comprende numerose tabelle, la Commissione ne trasmette il testo direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1140/83

dell'on. Pierre-Bernard Cousté (DEP - F)

al Consiglio delle Comunità europee

(10 ottobre 1983)

Oggetto: Adattamento dell'accordo sugli orientamenti per i crediti all'esportazione

In seguito alla riunione dell'11 luglio sui crediti all'esportazione, il Consiglio può indicare i motivi per cui non è stato in grado di accettare la proposta di compromesso Wallen, e precisare quale è la posizione della Comunità nell'ambito dei nuovi negoziati che dovrebbero avere inizio alla fine di settembre?

Risposta

(2 dicembre 1983)

I negoziati relativi all'adattamento dell'accordo sugli orientamenti per i crediti all'esportazione che beneficiano di un sostegno pubblico sono sfociati nel corso del mese di ottobre, in un accordo tra i partecipanti, applicabile a decorrere dal 15 ottobre 1983.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1142/83

dell'on. Roland Boyes (S - GB)
al Consiglio delle Comunità europee
(13 ottobre 1983)

Oggetto: Pensioni corrisposte alle vedove di pensionati di guerra

Qual è il livello della pensione corrisposta alle vedove di pensionati di guerra nei singoli Stati membri?

Risposta

(30 novembre 1983)

Il Consiglio non dispone di dati che consentano di rispondere all'interrogazione in oggetto.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1159/83

dell'on. Robert Moreland (ED - GB)
al Consiglio delle Comunità europee
(13 ottobre 1983)

Oggetto: Strutture tariffarie per il gas e l'elettricità

Può il Consiglio indicare per ciascuno Stato membro quali sono i settori industriali che hanno comunicato alla Commissione i particolari relativi alle strutture tariffarie riguardanti il gas e l'elettricità?

Risposta

(30 novembre 1983)

Si fa presente agli onorevoli parlamentari che il Consiglio ha approvato, il 27 ottobre 1981, una raccomandazione concernente le strutture tariffarie per l'energia elettrica ⁽¹⁾ e, il 21 aprile 1983, una raccomandazione relativa ai metodi per fissare i prezzi e le tariffe del gas naturale nella Comunità ⁽²⁾.

Il Consiglio ha adottato inoltre taluni principi concernenti la determinazione dei prezzi dell'energia il 3 dicembre 1981. Nella riunione del 16 marzo 1982 il Consiglio ha chiesto alla Commissione di esaminare le politiche di determinazione dei prezzi dell'energia negli Stati membri, settore per settore, allo scopo di assicurarsi che esse siano conformi ai principi da esso adottati, e di presentargli, se del caso, proposte basate sui risultati di tale esame.

Gli onorevoli parlamentari dovrebbero pertanto rivolgersi alla Commissione per tutte le informazioni pertinenti.

⁽¹⁾ GU n. L 337 del 24. 11. 1981, pag. 12.

⁽²⁾ GU n. L 123 dell'11. 5. 1983, pag. 40.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1180/83

dell'on. Vassilios Ephremidis
ai ministri degli affari esteri dei dieci Stati membri alla
Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione
politica
(13 ottobre 1983)

Oggetto: Conflitto armato nel Ciad

Nel conflitto armato tra opposte fazioni politiche nel Ciad sono coinvolti anche elementi dei paesi occidentali, tra cui alcuni dell'area comunitaria. Poiché tale partecipazione minaccia direttamente la pace nella regione rischiando di trasformare quest'ultima in una zona di grave tensione internazionale con serie conseguenze per lo sviluppo della situazione internazionale, possono precisare i ministri degli affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica, quali misure intendono adottare per impedire gli interventi in questione dando così al popolo del Ciad la possibilità di decidere in modo autonomo sui problemi del paese senza ingerenze esterne?

Risposta

(25 novembre 1983)

La situazione nel Ciad è seguita con la massima attenzione dai Dieci, che sono seriamente preoccupati per l'intervento esterno di cui il paese è stato oggetto.

I Dieci appoggiano con fermezza l'indipendenza, la sovranità e l'integrità territoriale del Ciad e sono contrari a qualsiasi ingerenza negli affari interni di questo paese.

I Dieci ritengono che il problema del Ciad debba essere risolto dagli africani stessi. Al riguardo essi hanno posto in rilievo il ruolo che potrebbe essere svolto dall'OUA, senza per questo escludere una azione degli organi competenti delle Nazioni Unite.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1199/83

dell'on. Alasdair Hutton (ED - GB)
alla Commissione delle Comunità europee
(20 ottobre 1983)

Oggetto: Gruppo di lavoro «pesca»

Nel corso della riunione del comitato consultivo della pesca, tenutasi il 19 maggio 1983, sono stati creati cinque gruppi di lavoro, uno dei quali per l'acquicoltura. Il presidente di detto Comitato è tuttora in attesa che ne vengano notificate l'esistenza e la nomina. Può la Commissione spiegare il motivo di questo lungo ritardo?

**Risposta data dal sig. Contogeorgis
in nome della Commissione***(22 novembre 1983)*

In data 16 novembre 1978, il Comitato consultivo per la pesca ha istituito un gruppo di lavoro «Acquicoltura». Nella sua riunione del 19 maggio 1983, il Comitato, su proposta di un'organizzazione professionale comunitaria in esso rappresentata, ossia il Cogeca ⁽¹⁾, ha scelto come nuovo presidente di tale gruppo di lavoro il sig. Gordon. In data 8 giugno 1983, i servizi della Commissione hanno trasmesso il verbale di questa riunione ai membri del Comitato e al segretariato del Cogeca.

⁽¹⁾ Comitato generale per la cooperazione agricola.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1211/83
dell'on. Jaak Vandemeulebroucke (CDI - B)
alla Commissione delle Comunità europee***(20 ottobre 1983)*

Oggetto: Ricerca scientifica compiuta dalle università belghe

Può la Commissione far conoscere quali compiti di studio abbia essa affidato alle varie università belghe contestualmente alla ricerca scientifica in oggetto, con singolo riferimento a ciascuna università e agli anni 1979, 1980, 1981, 1982 e 1983?

**Risposta data dal sig. Davignon
in nome della Commissione***(5 dicembre 1983)*

La Commissione trasmette direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento una tabella contenente le informazioni richieste.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1217/83**dell'on. Yvonne Theobald-Paoli (S - F)**

ai ministri degli affari esteri dei dieci Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica

(20 ottobre 1983)

Oggetto: Inchiesta europea sull'assassinio di prigionieri nel Sudafrica

I paesi africani legati alla Comunità nell'ambito della convenzione di Lomé non mantengono in pratica alcuna

relazione ufficiale col Sudafrica. Gli Stati membri della Comunità oltre che coltivare stretti e amichevoli rapporti con detti paesi ACP mantengono altresì relazioni diplomatiche col Sudafrica.

In seguito alla morte, in circostanze misteriose, di quattro detenuti neri nella prigione di Barberton (Transvaal, Repubblica sudafricana), potrebbero i ministri degli affari esteri dei Dieci provvedere alla costituzione di una missione d'inchiesta composta da giudici di paesi della Comunità oltre che da responsabili europei dei diritti dell'uomo invitando il Sudafrica ad agevolarli in tutti i modi nelle loro indagini?

Risposta*(25 novembre 1983)*

I Dieci hanno a varie riprese fermamente condannato le gravi violazioni dei diritti dell'uomo commesse dal Sudafrica, segnatamente nel quadro della politica dell'apartheid.

La costituzione di una commissione di inchiesta, che peraltro non avrebbe alcuna possibilità di essere accettata dal Sudafrica, non è stata discussa in sede di cooperazione politica europea.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1329/83**dell'on. Anne-Marie Lizin (S - B)****alla Commissione delle Comunità europee***(18 novembre 1983)*

Oggetto: Armonizzazione in materia di accesso alla professione: infermieri francesi in possesso di diploma di Stato che esercitano la propria attività in Belgio

Il Consiglio ha emanato nel 1977 due direttive - la 77/452/CEE ⁽¹⁾ e la 77/453/CEE ⁽²⁾ - volte ad armonizzare le condizioni di accesso alla professione per gli infermieri responsabili dell'assistenza generale diplomati in Stati membri diversi dal loro Stato di origine. L'interpretazione di tali direttive dà adito in Belgio a talune difficoltà connesse alle posizioni rispettive degli infermieri cittadini di altri Stati membri e degli infermieri professionali belgi.

Per poter esercitare in Belgio funzioni di tipo direttivo, al titolare di un diploma di infermiere professionale conseguito in Belgio è sufficiente una formazione di due anni, mentre gli infermieri diplomati in un altro Stato membro,

per esercitare le medesime funzioni in tale paese, sono tenuti a seguire una formazione di durata triennale.

Potrebbe la Commissione esporre il suo punto di vista su tale questione e segnatamente sulla modifica dell'articolo 1, paragrafo 2 della direttiva 77/452/CEE che prevede condizioni equiparabili di accesso alla professione?

(¹) GU n. L 176 del 15. 7. 1977, pag. 1.

(²) GU n. L 176 del 15. 7. 1977, pag. 8.

**Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione**

(5 dicembre 1983)

La Commissione si pregia di rinviare l'onorevole parlamentare alla risposta da essa data all'interrogazione scritta n. 594/83 del sig. Beyer de Ryke (¹).

(¹) GU n. C 279 del 17. 10. 1983, pag. 11.

APERTURA AL PUBBLICO DEGLI ARCHIVI STORICI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Raramente un fenomeno storico così vasto e radicale come la costruzione europea ha avuto un'origine tanto facile da datare e da localizzare. L'atto di nascita della Comunità fu redatto in un preciso giorno, su un registro ancora vergine; molti dei suoi padrini sono ancora in vita e il grande dibattito che trent'anni fa accompagnò la sua comparsa è ben radicato nella memoria di tutti. Non è troppo presto per evocarlo con l'obiettività che solo il tempo consente, né troppo tardi per riportarne un vivo ricordo: è anzi proprio il momento adatto. Quindi la recente apertura degli archivi può permettere agli storici di sostituire i cronisti e ai ricercatori di autenticare le testimonianze.

Le Comunità intendono dare il giusto rilievo a questo avvenimento con la pubblicazione della presente guida, concepita per informare sul contesto storico delle Comunità Europee e sulle fonti documentarie custodite nei loro archivi.

Pubblicata in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, tedesco.

La versione greca non è ancora disponibile.

ISBN 92-825-3411-1
CB-36-82-314-IT-C

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa: ECU 8,85 BFR 400 LIT 11 800

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo

COMUNITÀ EUROPEA E CIRCOLAZIONE DEI LIBERI PROFESSIONISTI

Riconoscimento reciproco dei diplomi

J.-P. de CRAYENCOUR

Fra gli scopi della Comunità europea non vi è soltanto la creazione di un Mercato comune, ma anche l'istituzione di «relazioni più strette fra gli Stati che ad essa partecipano» (articolo 2 del trattato di Roma). La libera circolazione delle persone è uno degli strumenti predisposti per il raggiungimento di tale obiettivo.

La libertà di circolazione delle persone riguarda soprattutto le professioni liberali. Con la soppressione degli ostacoli che si frappongono all'esercizio di questa libertà, le professioni liberali, grazie all'esercizio del diritto di stabilimento, ma soprattutto grazie alla realizzazione della libera prestazione dei servizi, parteciperanno all'integrazione europea fornendo i loro servizi, indipendenti e responsabili, a una clientela sempre più interessata alla vita comunitaria.

Dato che l'esercizio delle suddette professioni è, in genere, oggetto di una rigorosa disciplina normativa, la libertà di circolazione potrà trovare un'adeguata realizzazione solo armonizzando convenientemente gli aspetti principali di detta normativa come, ad esempio, i requisiti della formazione o le deontologie professionali.

L'armonizzazione, nel mettere a raffronto le norme vigenti nei vari Stati membri, offre l'occasione di un loro ripensamento alla luce dell'evoluzione della nostra società, nel rispetto dei valori d'indipendenza e di responsabilità che costituiscono il contributo specifico di queste professioni alla vita sociale e con l'obiettivo di contribuire all'integrazione europea.

L'opera intitolata «Comunità europea e circolazione dei liberi professionisti» si propone di mettere in luce l'interesse essenziale di questa libertà di circolazione e le condizioni per la sua corretta applicazione. In essa sono descritti i procedimenti giuridici, indicate le tappe desiderabili per l'armonizzazione e poste in risalto le modalità per la realizzazione dell'obiettivo più urgente, consistente nel riconoscimento reciproco dei diplomi. L'opera ricorda ciò che è stato fatto e ciò che resta da fare.

J.-P. de CRAYENCOUR — nato a Londra il 16 luglio 1915, cittadino belga — ha studiato giurisprudenza all'università di Lovanio. Avvocato praticante al Foro di Bruxelles; successivamente direttore del Centre d'études de la Fédération nationale des classes moyennes. Amministratore e segretario generale dell'Institut international d'études des classes moyennes. Membro del gabinetto del Ministre des classes moyennes nel 1958. Il 1° marzo 1959 entra alla Commissione della CEE alla Direzione del diritto di stabilimento e viene nominato Capo divisione il 1° giugno 1959. Cessazione del servizio il 1° maggio 1973. Fonda il Secrétariat européen des professions libérales intellectuelles et sociales (SEPLIS — che ha sede a Bruxelles). Coniugato, padre di sette figli. Presidente fondatore della Confédération nationale des associations de parents nel 1956. Capitano di riserva onorario del primo raggimento delle Guide. Prigioniero di guerra, volontario, ha partecipato alla resistenza armata.

Pubblicato in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, portoghese, spagnolo, tedesco.

La versione greca non è ancora disponibile.

ISBN 92-825-2793-X

N. di catalogo: CB-83-81-061-IT-C

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa: ECU 4,55 BFR 200 LIT 6 000

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo